



COMUNE DI CINQUEFRONDI PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>N. 01</b><br><b>Reg. Delib.</b> | <b>OGGETTO:</b> Legge 147/2013 - Processo di contrattualizzazione a tempo determinato LSU/LPU. Presa d'atto Circolare Regione Calabria Prot. SIAR n. 768 del 02/01/2018 - Proroga contratti a tempo determinato a far data dall'1/01/2018. Determinazioni. |
|------------------------------------|--|

L'anno duemiladiciotto addì due del mese di gennaio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

| Num. d'ord | COGNOME E NOME      | QUALIFICA    | Presente (si- no) |
|------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1          | CONIA Michele       | Sindaco -    | Si                |
| 2          | LONGO Giuseppe      | Vice Sindaco | Si                |
| 3          | VALENTINO Gabriella | Assessore    | Si                |
| 4          | SORBARA Romina      | Assessore    | Si                |
| 5          | MANFRIDA Roberta    | Assessore    | Si                |

Assiste il Segretario Capo Dott.ssa Maria Alati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sentita la relazione del Presidente in merito all'oggetto;

Premesso che sulla presente deliberazione il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ha espresso parere nel testo riportato in calce, ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n 267;

**PREMESSO**, inoltre, che questo Ente, con Delibera GC n. 124 del 1/12/2014 ha avviato un percorso finalizzato alla stabilizzazione del personale precario, nel rispetto della vigente normativa in materia, in tutti i suoi riflessi legali/giuridici e contabili/finanziari, procedendo, nell'anno 2014, all'assunzione con contratti a tempo determinato e part time e per il periodo di dodici mesi (01/01-31/12/2015) dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità in attuazione dell'art.1, comma 2017 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione dell'8 ottobre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 6 novembre 2014;

**CONSIDERATO** che alla scadenza dei suddetti contratti mediante appendice agli stessi si è proceduto alla loro proroga fino al 31/12/2016 secondo le istruzioni operative di cui alla Circolare n. 394099 del 29 dicembre 2015, prot. n. 33819, del Dipartimento "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali" della Regione Calabria;

**RILEVATO** che i suddetti contratti sono stati ulteriormente prorogati, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, giusta delibera Municipale n 150 del 27/12/2016;

**VISTA** la circolare del Dipartimento "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali" della Regione Calabria, n. 398046 del 22 dicembre 2017, con la quale sono state fornite indicazioni finalizzate alla ulteriore proroga dei contratti in essere dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

**RILEVATO** che nella Circolare n. 398046 del 22.12.2017, a differenza della Circolare n. 383423 del 22.12.2016, non si fa menzione del quantum del contributo economico stanziato dal Ministero del Lavoro finalizzato alla stabilizzazione di che trattasi e che, pertanto, ad oggi non si è a conoscenza di un dato sostanziale, quali sono le cd "risorse aggiuntive trasferite" per potere valutare la effettiva possibilità di stabilizzazione di tali lavoratori, dato che ha riflessi anche in ordine alla possibilità di verifica del rispetto del limite tetto di spesa previsto per le nuove assunzioni;

**CONSIDERATO** che nella richiamata circolare viene evidenziato quanto segue:

*“La V<sup>a</sup> Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, della Camera dei Deputati, in data 19/12/2017 ha approvato un emendamento al disegno di legge n. 4768 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020", finalizzato a consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 20 comma 14 del Decreto Lgs 25 maggio 2017 n. 75; Nello specifico, il sopra richiamato emendamento, proroga al 31 dicembre 2018 i contratti a tempo determinato;*

*Per le finalità di cui alla sopra citata legge, le previsioni di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché quelle dell'articolo 1, comma 163, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche per l'anno 2018.”;*

#### **PRESO ATTO:**

- che, il Consiglio Regionale della Regione Calabria nella seduta del 19/12/2017, ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020 nel quale è stato previsto lo stanziamento di € 40.375.402,64 a titolo di compartecipazione regionale, al processo di completamento delle procedure di stabilizzazione dei Lpu- Lsu ai sensi della L. 147/2013;
- Che la stessa Regione Calabria ha fornito le seguenti istruzioni operative per la proroga dei contratti per l'anno 2018:

#### **Istruzioni operative**

*Gli Enti possono provvedere alle proroghe dei contratti, relative al personale Lsu/Lpu, con l'estensione della scadenza al 31/12/2018, attraverso le sotto specificate modalità:*

1. *Adozione di una Delibera di Giunta di presa d'atto della presente circolare, alla quale dovrà essere allegata l'appendice di proroga contrattuale (secondo lo schema allegato), nonché l'elenco dei lavoratori interessati con le relative categorie;*
2. *Sottoscrizione dell'appendice di proroga;*
3. *Invio comunicazione obbligatoria (UNILAV);*
4. *Obbligo alle Amministrazioni in indirizzo di mantenere ferme tutte le altre clausole contrattuali, con particolare riguardo all'orario di lavoro settimanale che dovrà essere pari a massimo 26 ore ed alla qualifica originaria;*
5. *Fare pervenire in busta chiusa alla Regione Calabria Dipartimento 7 Sviluppo Economico, Lavoro e Formazione e Politiche Sociali - Settore 6 Lavoro - Cittadella Regionale, l'atto deliberativo comprensivo delle appendici di proroga ed i relativi UNILAV, **solo mediante consegna per posta o a mano:***
6. *regolarizzare la posizione sul sito [www.monitoraggioisu.it](http://www.monitoraggioisu.it), dei lavoratori socialmente utili assunti a tempo determinato, per i quali va inserita la sospensione con la causale: contratto a tempo determinato.*

**VISTO** che, successivamente, la Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico, lavoro, Formazione e Politiche Sociali, con circolare integrativa prot. n.400934 del 28.12.2017, ha fornito ulteriori indicazioni finalizzate al processo di contrattualizzazione a tempo determinato Lsu/Lpu – proroga termini anno 2018;

**CONSIDERATO** che nella richiamata circolare integrativa viene evidenziato quanto segue:  
"Facendo seguito alla nota indicata in oggetto, con la presente integrazione, si intende meglio specificare alcune disposizioni dettate dai riferimenti di legge che disciplinano il processo di stabilizzazione degli Lsu/Lpu della Regione Calabria, ai sensi della L 147/2013.

In primo luogo si precisa che:

-L'art. 20 (Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni) del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75, al comma 14 richiamando la legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1 commi 209, 211 e 212, della medesima legge, sono consentite anche nel triennio 2018-2020.

In secondo luogo il medesimo comma prevede che le amministrazioni possono applicare le proroghe degli eventuali contratti a tempo determinato per le finalità di cui alla sopra citata legge.

Ulteriormente:

La Circolare n. 3/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato" fornisce indirizzi operativi sull'applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 all'art. 3.2.10 (Lavoratori Socialmente Utili) al punto 5 prevede "la possibilità di prorogare gli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31/12/2018";

Infine si definisce che, allo scopo di consentire il completamento delle procedure di stabilizzazione dei lavoratori, si specifica che i contenuti operativi saranno approvati con l'adozione di un decreto che sarà emanato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della Legge Finanziaria, così come indicato nell'emendamento al comma 122-quater.

Pertanto, si invitano tutti gli Enti a voler procedere alla contrattualizzazione a tempo determinato, secondo le modalità e le autorizzazioni previste dalle sopra indicate norme.

**VISTO** il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 6 novembre 2014 al foglio 5021, recante misure dirette a stabilizzare, con contratto a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità e i lavoratori di cui all'art.7 del Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n.468 degli enti pubblici della Calabria dove all'articolo 2 comma 5 è indicato che, **nell'ipotesi in cui l'ente pubblico non proceda all'assunzione a tempo indeterminato, i lavoratori interessati, alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, rientrano nel bacino dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di quelle di pubblica utilità;**

**VISTO** il D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, art. 20 "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" - comma 1 "Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, **in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria,** assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda i requisiti elencati nel comma alle lettere da a) a c);

**VISTO**, inoltre, quanto previsto ai commi 2 e 3 dello stesso articolo del citato D.Lgs. 75/2017 secondo cui: **nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso all'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda i requisiti alle lettere a) e b) e ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale nei limiti di spesa calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime**

**amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale** previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

VISTO il comma 14 del D.Lgs. 75/2017 che recita che "Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle Regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4.

VISTA la Circolare n. 3/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato" che fornisce indirizzi operativi sull'applicazione della disciplina contenuta nel D.Lgs. 75/2017 e che all'articolo 3.2.2 "Adempimenti preliminari e piano triennale dei fabbisogni" viene chiaramente indicato che: "*nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale, le amministrazioni possono comunque procedere all'attuazione delle misure previste dall'articolo 20 a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella pianta organica. Naturalmente, appare opportuno che le amministrazioni, anche ove intendano avviare le procedure di cui all'articolo 20 già a partire dal primo gennaio 2018 e comunque prima dell'adozione del piano dei fabbisogni o della scadenza del termine dell'articolo 22 del D.Lgs. 75/2017, operino comunque una ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare attraverso tali procedure. Ciò al fine di poter definire anche in modo coerente, nel piano dei fabbisogni, le professionalità da reclutare sia in relazione al reclutamento ordinario rivolto all'esterno sia di quello speciale dedicato al superamento del precariato ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative.*";

VISTA la stessa Circolare 3/2017 appena citata, all'articolo 3.2.10 "Lavoratori socialmente utili", richiamata anche dalla stessa circolare del Dipartimento "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali" della Regione Calabria, n. 398046 del 22 dicembre 2017, che al punto 5 prevede "*la possibilità di prorogare gli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31/12/2018, nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto di quelle utilizzabili* a seguito di quanto definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, **coerentemente al piano di stabilizzazione definito da ciascuna amministrazione**".

VISTO quanto presente nella legge di Stabilità 2018 all'articolo 1

- commi 223 in cui si indica che: "*Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 14, del D.Lgs. 75/2017, sono prorogate al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (ASU)*";

- commi 224 e in cui si indica che *"per le finalità del comma 223, le disposizioni del 16-quater del D.L. 78/2015 convertito in legge dalla 125/2015 e modificata anche dalla 232/2016, si applicano anche per l'anno 2018;"*
- commi 225 in cui si indica che *"entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'adozione del decreto di cui all'art.1 comma 209 della 147/2013 e alla conseguente attuazione dei commi 211 e 212 del medesimo articolo 1, con riferimento all'entità della spesa sostenuta a livello statale;"*

**CONSTATATO** che il comma 224 prevede che per le finalità di cui al comma 223 le disposizioni dell'art.16 quater de decreto legge 19.06.2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 8.2015 n.125, nonché quelle dell'art.1, comma 163 della legge 11 dicembre 2016 si applicano anche per l'anno 2018;

**RICHIAMATO** l'art.1, comma 163 della Legge n. 232/2016 che testualmente recita *"Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2017, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017, a titolo di compartecipazione dello Stato. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari derivanti da quanto previsto dal primo periodo e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. 6, n.232"*

**RICHIAMATA** la precedente Delibera GC n. 194 del 31.12.2017 avente ad oggetto *"Determinazione lavoratori ex L.S.U./L.P.U."* con la quale si è deliberato:

*"1. **DI DARE ATTO** che è intenzione di questo Comune avviare le procedure di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, a partire dal mese di gennaio 2018 nonché provvedere all'adozione del relativo piano dei fabbisogni e alla verifica della relativa copertura finanziaria e del non superamento dei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 calcolati in misura corrispondente all'ammontare medio della spesa del personale nel triennio 2015-2017, la cui copertura finanziaria dev'essere certificata da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis comma 1;*

*2. **DI RISERVARSI**, con successivo atto ed eventualmente anche ad integrazione del presente deliberato, nel momento in cui ci sarà chiarezza sulle modalità di proroga dei contratti in essere nelle more della stabilizzazione di prorogare i contratti con i fondi che la Regione/Ministero destineranno al Comune;*

*4. **DI RICHIEDERE** alla Regione Calabria il reinserimento - a far data 1.1.2018 - di n. 18 lavoratori di cui all'allegato elenco, nel bacino LSU/LPU in regime convenzionale nel quadro delle previsioni di cui all'art. 1, comma 223, della Legge di stabilità 2018 che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2018, delle convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili e per quelli di pubblica utilità, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle convenzioni di utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, come previsto dall'art. 5 c 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell' 8 ottobre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 6 novembre 2014 al foglio 5021, limitatamente al periodo necessario per valutare la possibilità di proroga dei contratti..."*

**EVIDENZIATO CHE** le problematiche ostative alla proroga dei contratti sono state oggetto di ampia discussione che ha coinvolto il Comune, la Regione Calabria e la Prefettura di Reggio Calabria, quest'ultima intervenuta in data 31.12.2017 in una procedura di raffreddamento a seguito della protesta dei lavoratori e che, come emerge dal verbale redatto in conclusione, la

stessa Prefettura si è fatta carico di chiarire tutti i dubbi normativi palesati dai Sindaci investendo gli organi superiori competenti;

**VISTA** la riunione tenutasi in data odierna presso la Regione Calabria dove si sono evidenziate e criticità che impediscono ai Comuni la proroga dei contratti dei lavoratori ex LSU/LPU e, che impediscono la stabilizzazione presso i Comuni. Tra le criticità più rilevanti legate all'applicazione dell'art. 20 comma 14 D.Lgs. 75/2017 vi sono:

 la necessità del rispetto, anche ai fini della proroga ai sensi dell'art. 20 comma 14, dei vincoli posti dai commi 1 e 2 e successivi stesso articolo e, nello specifico, la coerenza con il piano triennale del fabbisogno di personale e relativa copertura finanziaria certificata da parte dell'organo di controllo interno;

 Se, nel caso in cui il numero dei lavoratori il cui contratto venga prorogato ai sensi dell'art. 20 comma 14, risulti in eccedenza rispetto al fabbisogno programmato, si delinei o meno la violazione delle disposizioni imperative previste dall'art. 19 comma 2 del D.Lgs 81/2015 e dal comma 5 dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001;

**CONSTATATO CHE** a seguito della suddetta riunione la Regione Calabria ha emanato una nota Prot. n. 768 del 02/01/2018 a firma del Presidente e del Dirigente del settore nella quale *“si ribadisce la volontà della Regione ad assumere le iniziative necessarie alla costruzione di percorsi coerenti con le vigenti disposizioni legislative, anche attraverso l'apertura di un confronto con i Ministri competenti ed una proposta di legge che la Giunta regionale proporrà per l'approvazione al Consiglio, con l'obiettivo di incentivare il prepensionamento ed ipotesi di mobilità territoriale a favore dei lavoratori contrattualizzati tenendo conto delle specifiche condizioni dei Comuni e degli enti interessati”*;

**EVIDENZIATO INOLTRE** che la decisione di prorogare i contratti è determinata dal fatto che essa è l'unica via allo stato percorribile per evitare la perdita di lavoro dei lavoratori dal momento che la Regione Calabria ha ribadito che non esiste più il bacino LSU/LPU che garantiva, nelle more dell'emanazione del DPCM, una soluzione all'Ente circa la continuazione dell'utilizzazione dei lavoratori e a questi ultimi la continuazione della percezione dell'indennità;

**PRESO ATTO** quindi che nonostante il permanere delle criticità normative alla proroga tout court dei contratti, si delinea la necessità, al fine di scongiurare il pericolo di grave malfunzionamento dei Comuni con conseguente interruzione di servizi essenziali e indifferibili, di prorogare i contratti ai lavoratori che sono in stato di agitazione esasperati dall'incertezza sulle proprie condizioni di lavoro. Tale incertezza e precarietà, che si protrae ormai da 20 anni, può, nel momento in cui il lavoratore si trova senza lavoro, portare a gesti individuali di autolesionismo e con grave pericolo anche di ripercussioni sociali così come emerso nelle ultime 48 ore durante le quali i lavoratori hanno occupato i Comuni e minacciato altre e più eclatanti azioni.

**TENUTO CONTO** della necessità di evitare la paralisi del Comune che si troverebbe nell'impossibilità concreta di garantire lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità nonché delle gravi ripercussioni sociali conseguenti alla mancata contrattualizzazione dei lavoratori ex LSU/LPU;

**TENUTO CONTO PRINCIPALMENTE** delle rassicurazioni e chiarimenti comunicati da ultimo dalla Regione Calabria che sollecita e invita i Comuni a prorogare i contratti al fine di non interrompere il processo di stabilizzazione garantendo l'assunzione di misure che aiuteranno gli Enti alla risoluzione delle problematiche sollevate e con l'individuazione da parte della stessa Regione di un percorso di stabilizzazione che non graverà completamente sul Comune;

**RITENUTO** pertanto di procedere alla proroga dei contratti con i lavoratori ex LSU/LPU e di condizionare l'efficacia della decisione dell'ente alle seguenti prescrizioni:

1. effettiva adozione, da parte delle Regione e dello Stato dei necessari atti amministrativi e finanziari nonché normativi relativa a garantire la copertura della prosecuzione dei contratti a termine e la legittimità della proroga;
2. approvazione da parte dell'ente nell'anno 2018, ad avvenuta adozione del decreto ministeriale per il finanziamento statale, di apposito e dettagliato piano di stabilizzazione nel rispetto dei limiti di spesa ed assunzionali dell'ente;
3. risoluzione di diritto dei contratti di proroga che, al termine del procedimento assunzionale, restano esclusi dalla stabilizzazione;
4. risoluzione di diritto nell'ipotesi in cui anche ai fini della proroga dei contratti, ai sensi dell'art. 20, c. 14, del D.Lgs. 75/2017, occorra rispettare i vincoli posti dai commi 1, 2 e successivi dello stesso articolo 20, in particolare coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale e relativa copertura finanziaria certificata dall'organo di controllo interno;
5. risoluzione di diritto nel caso in cui il numero dei lavoratori il cui contratto viene prorogato risulti in eccedenza rispetto al fabbisogno programmato e, quindi, si integra la violazione delle disposizioni imperative di cui all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 e dal comma 5, dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001;
6. inserimento delle prescrizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) d) ed e) nell'appendice dei contratti individuali di proroga 2018;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli,

### **DELIBERA**

1. **Di approvare** le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 241/90, costituendone motivazione;
2. **Di prendere atto** della circolare prot. n.398046 del 22.12.2017, assunta al protocollo generale del Comune, meglio specificata in premessa che ha fornito le indicazioni finalizzate al processo di contrattualizzazione a tempo determinato lsu/lpu – proroga termini anno 2018;
3. **Di prendere atto** della circolare integrativa prot. n. 400934 del 28.12.2017, assunta al protocollo generale del Comune e meglio specificata in premessa;
4. **Di prendere atto** della nota Prot. n. 768 del 02/01/2018 della Regione Calabria a firma del Presidente e del Dirigente del settore nella quale *“si ribadisce la volontà della Regione ad assumere le iniziative necessarie alla costruzione di percorsi coerenti con le vigenti disposizioni legislative, anche attraverso l'apertura di un confronto con i Ministri competenti ed una proposta di legge che la Giunta regionale proporrà per l'approvazione al Consiglio, con l'obiettivo di incentivare il prepensionamento ed ipotesi di mobilità territoriale a favore dei lavoratori contrattualizzati tenendo conto delle specifiche condizioni dei Comuni e degli enti interessati”*;
5. **Di esprimere e manifestare**, la volontà, da parte di questo Ente, di prorogare anche per l'anno 2018 i contratti a termine indicati nell'elenco allegato al presente atto e già attivati nei confronti dei lavoratori utilizzati dal Comune ed in scadenza al 31.12.2017;
6. **Di stabilire** che il piano di stabilizzazione dovrà essere adottato tempestivamente subito dopo l'emanazione del Decreto ministeriale nel quale saranno contenute le modalità operative e le risorse che saranno destinate alla stabilizzazione;

7. **Di prorogare** i contratti dei lavoratori indicati nell'elenco allegato per mesi 12 a decorrere dal 1 gennaio 2018, dando atto che i contratti sono a tempo determinato e part time per 26 ore settimanali;
8. **Di condizionare** l'efficacia della decisione dell'ente (proroga dei contratti per l'anno 2018) alle seguenti prescrizioni:
  - a) effettiva adozione, da parte delle Regione e dello Stato dei necessari atti amministrativi e finanziari nonché normativi relativa a garantire la copertura della prosecuzione dei contratti a termine e la legittimità della proroga;
  - b) approvazione da parte dell'ente nell'anno 2018, ad avvenuta adozione del decreto ministeriale per il finanziamento statale, di apposito e dettagliato piano di stabilizzazione nel rispetto dei limiti di spesa ed assunzionali dell'ente;
  - c) risoluzione di diritto dei contratti di proroga che, al termine del procedimento assunzionale, restano esclusi dalla stabilizzazione;
  - d) risoluzione di diritto nell'ipotesi in cui anche ai fini della proroga dei contratti, ai sensi dell'art. 20, c. 14, del D.Lgs. 75/2017, occorra rispettare i vincoli posti dai commi 1, 2 e successivi dello stesso articolo 20, in particolare coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale e relativa copertura finanziaria certificata dall'organo di controllo interno;
  - e) risoluzione di diritto nel caso in cui il numero dei lavoratori il cui contratto viene prorogato risulti in eccedenza rispetto al fabbisogno programmato e, quindi, si integra la violazione delle disposizioni imperative di cui all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 e dal comma 5, dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001;
  - f) inserimento delle prescrizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) d) ed e) nell'appendice dei contratti individuali di proroga 2018;
9. **Di allegare**, come parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione la seguente documentazione:
  - a)- schema di appendice di proroga contrattuale contenente le prescrizioni di cui al punto 6) del dispositivo. lett.a),b),c) e d);
  - b)- elenco dei lavoratori interessati alla proroga (ex lavoratori lpu);
10. **Di autorizzare** i responsabili delle aree funzionali a sottoscrivere, ad avvenuta pubblicazione della presente deliberazione:
  - a)- l'appendice di proroga con i lavoratori interessati secondo lo schema allegato alla presente deliberazione;
  - b)-invio comunicazione UNILAV;
  - c)- trasmissione in busta chiusa solo mediante consegna o posta a mano, alla regione Calabria – Dipartimento 7 Sviluppo Economico, lavoro e Formazione e Politiche Sociali, Settore 6 Lavoro, l'atto deliberativo e la documentazione richiesta nella nota Siar n.398046 del 22.12.2017;
11. **Di comunicare** la presente deliberazioni ai responsabili delle aree funzionali;
12. **Di dichiarare** il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile con voti favorevoli unanimi espressi con separata votazione.

Elenco Lavoratori LSU/LPU

| Cognome e Nome     | Codice fiscale   | Cat. E posizione economica di inquadramento previsto (Es A1/B1) |
|--------------------|------------------|---|
| Amato Raniero      | MTARNR57A23C710N | B1  |
| Mezzatesta Luigi   | MZZLGU53M24C710W | B1  |
| Romeo Luigi        | RMOLGU61E19C710P | B1  |
| Bulzomì Michele    | BLZMHL68R17C710O | A1  |
| Cuzzillo Francesco | CZZFNC69D20C710F | A1  |
| Franco Luigi       | FRNLGU69H01C710C | A1  |
| Gallo Giuseppe     | GLLGPP67S04C710O | A1  |
| Macrì Michele      | MCRMHL75M03L063K | A1  |
| Rullo Vincenzo     | RLLVCN69A01C710E | A1  |
| Anastasi Remo      | NSTRME65R10C710M | C1  |
| Bulzomì Agostino   | BLZGTN67L03C710R | B3  |
| Galluzzo Francesco | GLLFNC60H28L063F | C1  |
| Lattari Antonio    | LTTNTN54B25L063E | A1  |
| Multari Arcangelo  | MLTRNG54M26L673W | A1  |
| Romeo Giovanni     | RMOGNN59A24E041J | A1  |
| Scarfò Francesco   | SCRFNC61A28C710E | A1  |
| Tigani Domenico    | TGNDNC56B11C710C | B1  |
| Tigani Francesco   | TGNFNC54R06C710Y | A1  |

# COMUNE DI CINQUEFRONDI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PARZIALE  
SOTTOSCRITTO IN DATA 29 Ottobre 2015

TRA

- Il Comune di Cinquefrondi, cod. fisc. 00008010803 rappresentato dal sig. Macrì Vincenzo – Responsabile dei Servizi Finanziari della II Ripartizione, il quale agisce nell'esclusivo interesse del Comune di Cinquefrondi;

E

Sig. nata/o a . il Cod. Fisc.

PREMESSO

Che in data 29 Ottobre 2015 veniva stipulato contratto individuale di lavoro a tempo determinato e tempo parziale al 72,22% (26 ore settimanali) per la durata di mesi 12, alla cui narrativa si fa integrale riferimento;

Che con circolari n. 398046 del 22/12/2016 e n. 400934 del 28.12.2017 del Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" della Regione Calabria, sono stati forniti gli indirizzi operativi per la proroga dei predetti contratti, fino al 31 dicembre 2018;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 02/1/2018 dichiarata immediatamente eseguibile, cui pure si fa integrale riferimento, si è proceduto, tra l'altro:

- 1) A prendere atto delle predette circolari;
- 2) Ad esprimere e manifestare, quale atto di indirizzo e programmazione attività, la volontà, da parte del Comune, di prorogare anche per l'anno 2018 i contratti a termine indicati nell'elenco allegato al presente atto e già attivati nei confronti dei lavoratori utilizzati dal Comune ed in scadenza al 31.12.2017;
- 3) A stabilire che il piano di stabilizzazione dovrà essere adottato tempestivamente subito dopo l'emanazione del Decreto ministeriale;
- 4) A prorogare i contratti dei lavoratori indicati nell'elenco allegato per mesi 12 a decorrere dal 1 gennaio 2018, dando atto che i contratti sono a tempo determinato e part time per 26 ore settimanali;
- 5) Di condizionare l'efficacia della decisione dell'ente (proroga dei contratti per l'anno 2018) alle seguenti prescrizioni:
  - a) effettiva adozione, da parte delle Regione e dello Stato dei necessari atti amministrativi e finanziari nonché normativi relativa a garantire la copertura della prosecuzione dei contratti a termine e la legittimità della proroga;
  - b) approvazione da parte dell'ente nell'anno 2018, ad avvenuta adozione del decreto ministeriale per il finanziamento statale, di apposito e dettagliato piano di stabilizzazione nel rispetto dei limiti di spesa ed assunzionali dell'ente;
  - c) risoluzione di diritto dei contratti di proroga che, al termine del procedimento assunzionale, restano esclusi dalla stabilizzazione;
  - d) risoluzione di diritto nell'ipotesi in cui anche ai fini della proroga dei contratti, ai sensi dell'art. 20, c. 14, del D.Lgs. 75/2017, occorra rispettare i vincoli posti dai commi 1, 2 e successivi dello stesso articolo 20, in particolare coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale e relativa copertura finanziaria certificata dall'organo di controllo interno;
  - e) risoluzione di diritto nel caso in cui il numero dei lavoratori il cui contratto viene prorogato risulti in eccedenza rispetto al fabbisogno programmato e, quindi, si integra la violazione delle disposizioni imperative di cui all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 e dal comma 5, dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001;

Che, pertanto, si rende necessario procedere alla proroga per l'anno 2018 del richiamato contratto individuale di lavoro a tempo determinato e tempo parziale, dando atto, nel contempo che detta proroga non può comportare alcun onere per il bilancio del Comune di Cinquefrondi e che, pertanto, è condizionata alla sussistenza delle specifiche risorse che vi destineranno lo Stato e la Regione Calabria;

Tutto ciò premesso

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

- Art. 1 - Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato e tempo parziale al 72,22% (26 ore settimanali), stipulato in data 29 Ottobre 2015, tra il Comune di Cinquefrondi e il Sig., è prorogato per l'anno 2018 con termine ultimo il 31 dicembre, salvo anticipata risoluzione in relazione al successivo art. 2;
- Art. 2 - Detto rapporto di lavoro è comunque subordinato, per quanto attiene la sua durata:
- a) effettiva adozione, da parte delle Regione e dello Stato dei necessari atti amministrativi e finanziari nonché normativi relativa a garantire la copertura della prosecuzione dei contratti a termine e la legittimità della proroga;
  - b) approvazione da parte dell'ente nell'anno 2018, ad avvenuta adozione del decreto ministeriale per il finanziamento statale, di apposito e dettagliato piano di stabilizzazione nel rispetto dei limiti di spesa ed assunzionali dell'ente;
  - c) risoluzione di diritto nell'ipotesi in cui anche ai fini della proroga dei contratti, ai sensi dell'art. 20, c. 14, del D.Lgs. 75/2017, occorra rispettare i vincoli posti dai commi 1, 2 e successivi dello stesso articolo 20, in particolare coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale e relativa copertura finanziaria certificata dall'organo di controllo interno;
  - d) risoluzione di diritto nel caso in cui il numero dei lavoratori il cui contratto viene prorogato risulti in eccedenza rispetto al fabbisogno programmato e, quindi, si integra la violazione delle disposizioni imperative di cui all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 e dal comma 5, dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001;
- Art. 3 - Il rapporto di lavoro sotteso al presente contratto verrà a cessare nel caso in cui, al termine del relativo procedimento, il lavoratore non risulterà stabilizzato anche a causa della mancata assunzione dei provvedimenti legislativi, statali e regionali, che consentono di derogare a tutta la normativa che attualmente disciplina la materia dell'assunzione nel pubblico impiego;
- Art. 4 - In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato, prorogato con il presente contratto, può trasformarsi in rapporto a tempo indeterminato;
- Art. 5 - È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, il venire meno degli elementi presupposti;
- Art. 6 - Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute nel contratto individuale di lavoro già stipulato tra le parti in data 29 Ottobre 2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cinquefrondi,

PER IL COMUNE

IL DIPENDENTE

*Nota: Il presente contratto - redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o costitutivi. Esso fa stato tra le parti e ha forza di legge.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere

**FAVOREVOLE**  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Vincenzo Macri

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere

**FAVOREVOLE**  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

F.to Dr. Vincenzo Macri

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO – PRESIDENTE**

F.to Avv. Michele Conia

**IL SEGRETARIO**

F.to D.ssa Maria Alati

Della su estesa deliberazione in data odierna viene:

disposta la pubblicazione all'albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi, Reg. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, Prot. n° 85 del 13 GEN. 2018



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(F.to D.ssa Maria Alati)

La presente è copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Li

**IL SEGRETARIO**

(Dr. ssa Maria Alati)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, **A T T E S T A** che la su estesa deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio, giusta attestazione del Messo Comunale, per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni;

E' stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari;

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 , comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'Art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**